Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 17 luglio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto 10 marzo 1973, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al valor civile al maresciallo di 1ª classe scelto di pubblica sicurezza Raffaele TORINO, con la seguente motivazione:

« Accorso con altri commilitoni per impedire un tentativo di rapina, conclusosi tragicamente, ed avendo i malviventi minacciato, all'intimazione di resa, di uccidere gli ostaggi in proprie mani, non esitava ad offrirsi, ripetutamente e disarmato, di sostituirli volontariamente, dando mirabile esempio di ardimentoso altruismo ed assoluto sprezzo del pericolo ». — (Vicenza, 10 marzo 1973).

(5133)

Con decreto 12 gennaio 1973, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'appuntato dei carabinieri Carmine DELLA SALA, con la seguente motivazione:

« Appuntato dei carabinieri, in ordinario servizio di pattuglia, intuito che, in un istituto di credito, era in corso una rapina, non esitava, con eroica determinazione, ad introdursi immediatamente nei locali della banca per affrontare i malviventi, coi quali ingaggiava un violento conflitto a fuoco. Benchè ferito in più parti, tentava disperatamente di trattenere uno dei malfattori, ma veniva sopraffatto e trascinato su di una autovettura. Colpito spietatamente con i calci delle pistole e crivellato di colpi, proseguiva, all'interno della macchina, nella impari lotta con i feroci banditi, fino a quando cadeva esanime e veniva, con barbaro cinismo, gettato sulla strada. Fulgido esempio di altissimo senso del dovere e di assoluto sprezzo del pericolo, spinti fino al supremo olocausto ». — (Pontelagoscuro - Ferrara, l'11 gennaio 1973).

(5134)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1974, n. **272**.

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali indicati nella legge 22 dicembre 1973, n. 884.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 884, concernente le modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia con la quale la dirigenza degli uffici di istruzione delle sedi indicate nella tabella *A* annessa alla suindicata legge è conferita a magistrati di Cassazione e sono oltre ad essa attribuite presso gli stessi uffici le funzioni di consigliere istruttore aggiunto, fermo restando l'organico generale del personale della magistratura;

Considerato che il reperimento dei posti di nuova qualifica non può che avvenire nell'ambito delle piante organiche degli uffici indicati e più precisamente mediante soppressione di posti nel ruolo dei magistrati di corte di appello, di quelli di tribunale e aggiunti giudiziari, ai sensi della tabella *B* annessa alla precitata legge;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla indicazione delle nuove piante organiche degli uffici in questione quali risultano dalla tabella allegata alla citata legge

22 dicembre 1973, n. 884, tabella modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1974, n. 102;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 10 maggio 1974;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relativa alla pianta organica dei magistrati addetti ai tribunali è modificata in virtù della legge 22 dicembre 1973, n. 884 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1974, n. 102, per la parte concernente gli uffici elencati nella tabella *A* annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1974

LEONE

ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 65. — SCIARRETTA

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	Magistrati giudicanti					Pubblico ministero		
	Presidente	Presidente di sezione	Consigliere istruttore	Consigliere istruttore aggiunto	Giudice	Procuratore della Repubblica	Procuratore aggiunto della Repubblica	Sostituto procuratore della Repubblica
(*Omissis*)								
Bari . .	1	7	1	1	38	1	1	9
Bologna	1	7	1	1	37	1	1	9
Catania . .	1	9	1	1	44	1	1	9
Firenze	1	6	1	1	33	1	1	10
Genova	1	9	1	1	48	1	1	11
Milano	1	26	1	1	171	1	2	38
Napoli .	1	30	1	1	188	1	2	43
Palermo . .	1	11	1	1	51	1	1	16
Roma .	1	33	1	1	226	1	2	50
Torino . . .	1	13	1	1	76	1	1	20
Trieste . .	1	3	1	—	16	1	—	4
Venezia . . .	1	4	1	—	26	1	1	5

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*
ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1974, n. **273**.

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati addetti al tribunale di Teramo ed alla procura della Repubblica di Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *C*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali;

Riconosciuta l'urgenza di aumentare di una unità la pianta organica dei sostituti della procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara, per accresciute esigenze di servizio, previa soppressione di un posto di giudice nell'organico del tribunale di Teramo;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura ed in conformità dei pareri espressi nelle sedute del 10 maggio e del 7 giugno 1974;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, è modificata, per la parte relativa agli uffici cui si riferisce, come dalla tabella *A* annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1974

LEONE

ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 66. — SCIARRETTA

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	Magistrati giudicanti					Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*)								
Pescara	1	1	—	—	9	1	—	3
Teramo	1	1	—	—	6	1	—	2

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Latina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Latina, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 dicembre 1966 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera tra la strada Idrovora Capoportiere ed i confini del comune verso ovest ed a monte delimitata dal fosso di Mastro Pietro fino a Torre Foceverde, poi dalla strada Lungomare fino ai confini con Nettuno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Latina;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla direzione genio militare di Roma, ordine degli ingegneri di Latina, signori Bravi Vesalio, Viola Umberto, Sbocchi Benito, Giobatta Andriollo, Camilli A. Maria, Salvezza Mario, Sperandeo Paolo, Sbocchi Rinaldi-Falconio, Cacciamani Ubaldo, che sono da respingere;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la fascia costiera di Latina, che va dal lago di Fogliano al fiume Astura, costituita da una caratteristica campagna abbellita da ampie zone alberate, poste a ridosso del mare forma con questo un rilevante complesso panoramico ed un paesaggio di notevole bellezza naturale;

Decreta:

La zona citata nelle premesse, sita nel territorio del comune di Latina ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dalla foce del fiume Astura, il limite del vincolo risale il corso del fiume sino all'incontro con la strada Acciarello-Foceverde, continua verso est lungo tale strada fino al fosso Mastro Pietro e lo segue fino ad intersecare la strada per l'Idrovora Capoportiere; quindi verso sud lungo questa strada sino all'intersecazione con strada Lungomare Idrovora Capoportiere-Torre Foceverde, di qui una linea verticale fino al mare, indi prosegue lungo il mare sino alla foce del fiume Astura.

Nell'ambito del rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono fatte salve le competenze e le finalità riguardanti il demanio marittimo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Latina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LENOCI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Verbale n. 18

Oggi, 14 dicembre 1966, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Latina, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) LATINA - Fascia costiera compresa tra la strada Idrovora Capoportiere ed i confini del comune verso ovest ed a monte delimitata dal fosso di Mastro Pietro fino a Torre Foceverde, poi dalla strada Lungomare fino ai confini con Nettuno - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la fascia costiera del comune di Latina racchiusa entro il seguente perimetro: partendo dalla foce del fiume Astura, il limite del vincolo risale il corso del fiume sino all'incontro con la strada Acciarello-Foceverde, continua verso est lungo tale strada fino al fosso Mastro Pietro e lo segue sino ad intersecare la strada per l'Idrovora Capo Portiere; quindi verso sud lungo questa strada sino all'intersecazione con strada Lungomare Idrovora Capo Portiere-Torre Foceverde, di qui una linea verticale fino al mare, indi prosegue lungo il mare sino alla foce del fiume Astura.

(*Omissis*).

(5408)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1974.
Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 510 del 28 febbraio 1970 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per la Calabria;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, il presidente ed i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Calabria costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Presidente:

Provveditore pro-tempore, provveditore regionale alle opere pubbliche.

Membri:

Vice provveditore pro-tempore, vice provveditore regionale alle opere pubbliche:

Porchia dott. Gaspare, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Della Casa dott. ing. Emiddio, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Serianni dott. Osvaldo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Carluccio dott. ing. Americo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Torre dott. Antonio, in rappresentanza della Pubblica istruzione;

Novaco dott. Isidoro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pastore dott. ing. Dante, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Alabisio dott. arch. Antonio, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Agrillo dott. Antonino, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Orbitello dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

ten. col. g. s.p.e. (R.N.) Bindi Enzo, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Balestra dott. ing. Gaetano, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Mirante dott. Aldo, in rappresentanza della giunta regionale;

D'Agostino dott. Francesco Felice, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Fiorino dott. ing. Emanuele, designato dall'Associazione generale delle cooperative italiane;

Parisi Eugenio, designato dalla Lega nazionale cooperative e mutue;

Petrucci dott. ing. Luigi, designato dalla Confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Crea dott. ing. Vincenzo, Ziino Colanino geom. Salvatore, Coscarella dott. Raffaele, Giuliani Attilio, Mancuso rag. Vincenzo e Talotta Andrea, designati dalla Confederazione generale della industria italiana;

Pisano Rita, designata dalla Confederazione nazionale dell'artigianato;

Scartaghiande geom. Vincenzo, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Aprile Giuseppe, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (CISL);

Colosimo geom. Giacomo, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (UIL);

Martino Umberto, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (CGIL).

Ai funzionari ed impiegati dell'amministrazione statale non compete il gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del comitato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1974
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 198

(5556)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1974.

Nomina dei componenti il comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonché l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 500 del 25 febbraio 1970 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per il Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, il presidente ed i seguenti membri del comitato regio-

nale per l'albo nazionale dei costruttori per il Friuli-Venezia Giulia costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Presidente:

Provveditore pro-tempore, provveditore regionale alle opere pubbliche.

Membri:

Vice provveditore pro-tempore, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Burattini dott. Diego, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Ligi dott. ing. Giulio, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Lazzi dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Giacchetti dott. Costantino, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Angioletti dott. Giuliano, in rappresentanza della Pubblica istruzione;

Corsi dott. Narciso Armando, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Belviso dott. ing. Michele, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Tamburiello dott. ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Poli dott. Tullio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Moffa dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

col. Paoletti Enzo, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Mazzon dott. ing. Aldo, in rappresentanza della Azienda nazionale autonoma strade;

Cola dott. ing. Gaetano, in rappresentanza della giunta regionale;

Volk Luciano, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Gennari geom. Giovambattista, designato dall'Associazione generale delle cooperative italiane;

Toffolo geom. Emilio, designato dalla Lega nazionale cooperative e mutue;

Ortali rag. Aldo, designato dalla Confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Canarutto dott. ing. Guglielmo, Riccesi geom. Ennio, Petrucco dott. ing. Antonio, Zucchi dott. Antonio e Furlani dott. Ugo, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Cuccagna dott. ing. Giuliano, designato dall'Associazione nazionale industria edili minori - CONFAPI;

Cagnatti Antonio, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato;

Ferin Vittorio, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Degrassi Bruno, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (CISL);

Masserano Giancarlo, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (UIL);

Criscenti Mario, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (CGIL).

Ai funzionari ed impiegati dell'amministrazione statale non compete il gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del comitato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1974
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 23

(5641)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1974.
Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Basilicata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'articolo 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonché l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 1471, del 21 maggio 1970 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per la Basilicata;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perché sia effettuata a scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, il presidente ed i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Basilicata costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Presidente:

Provveditore pro-tempore, provveditore regionale alle opere pubbliche.

Membri:

Vice provveditore pro-tempore, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Nesti dott. Vittorio, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Di Trapani dott. ing. Amedeo, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Coppola dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Conti dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Cutolo dott. Lorenzo, in rappresentanza della Pubblica istruzione;

Puglisi dott. ing. Salvatore, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

La Gala dott. ing. Antonio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Conte dott. ing. Fiorenzo, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Melegari dott. Pier Daniele, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Lieto dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

col. g. s.p.e. (R.N.) Andriani Giovanni, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Parisi dott. ing. Domenico, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Oliveri dott. ing. Angelo, in rappresentanza della giunta regionale;

Oliveti ins. Vincenzo Pasquale, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Di Palo rag. Alfonso, designato dall'Associazione generale delle cooperative italiane;

Claps dott. ing. Vincenzo, designato dalla Lega nazionale cooperative e mutue;

Fantozzi geom. Luigi, designato dalla Confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Tucci dott. ing. Giuseppe, Guadagno prof. Ferdinando, Somma dott. Fausto, Munari dott. ing. Franco e Cerverizzo geom. Nicola, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Di Lorenzo geom. Angelo, designato dall'Associazione nazionale industria edili minori - CONFAPI;

Tufano Lucio, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato;

Galella Giovanni, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Ghetti Francesco, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (CISL);

Romeo Luigi, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (UIL);

Savino Gentile, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (CGIL).

Ai funzionari ed impiegati dell'amministrazione statale non compete il gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del comitato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1974
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 201

(5557)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Norme regolamentari per la compilazione dei rapporti informativi e la formulazione dei giudizi complessivi del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Viste le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio riforma dell'amministrazione, con circolare n. 1137/8/1077/18/7 in data 8 novembre 1972;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Ritenuta l'opportunità di uniformarsi al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione seconda dell'8 gennaio 1974;

Decreta:

Art. 1.

I coefficienti numerici massimi e i punteggi massimi complessivi da attribuire agli impiegati del Ministero della marina mercantile nei rapporti informativi annuali, ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stabiliti come segue per ciascuna carriera e per i singoli elementi sottoindicati:

Carriera direttiva	Coefficiente numerico massimo
1) osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	24
2) qualità del servizio prestato	10
3) capacità organizzativa	15
4) rendimento	24
5) cultura generale e capacità professionale	15
6) attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Punteggio massimo complessivo	100

Carriera di concetto	Coefficiente numerico massimo
1) osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	26
2) qualità del servizio prestato	10
3) capacità organizzativa	10
4) rendimento	27
5) cultura generale e capacità professionale	15
6) attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Punteggio massimo complessivo	100

Carriera esecutiva	Coefficiente numerico massimo
1) osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	30
2) qualità del servizio prestato	15
3) rendimento	30
4) cultura generale e capacità professionale	15
5) attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica da conferire	10
Punteggio massimo complessivo . . .	100

Carriera ausiliaria	Coefficiente numerico massimo
1) osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	32
2) qualità del servizio prestato	15
3) rendimento	32
4) cultura generale e capacità professionale	12
5) attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	9
Punteggio massimo complessivo . .	100

Art. 2.

Per la determinazione del punteggio complessivo, pari alla somma dei predetti coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato, è salva la facoltà dell'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di variare in aumento o in diminuzione detta somma nel limite del 5 per mille.

Art. 3.

Le presenti norme sui rapporti informativi e sul giudizio complessivo si applicano a partire dai rapporti relativi all'anno 1973 che saranno redatti dal 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: Coppo

(5341)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1974.

Declassificazione a comunale di una strada in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 768 del 22 giugno 1972 con la quale l'amministrazione provinciale di Pescara ha approvato la declassificazione a comunale della strada provinciale « Pineta-Sambuceto », ricadente nel territorio urbano del comune di Pescara, dell'estesa di km 4+540;

Visto il voto n. 740 dell'11 settembre 1973 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali la strada suddetta e classificare la stessa fra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 4+540 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificata comunale; entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1974

Il Ministro: Lauricella

(5601)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Misulfin », sciroppo della ditta Farmaceutici Nistri, in Pisa. (Decreto di revoca numero 4424/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1962, con il quale venne registrata ai numeri 16417 e 16417/A la specialità medicinale denominata « Misulfin », rispettivamente compresse e la relativa categoria sciroppo, a nome della ditta Farmaceutici Nistri, con sede in Pisa, via Campaldino, 14, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta A.P.O. (Antibiotic Pharm Organisation) di Milano;

Visto il proprio decreto n. 3867/R del 31 dicembre 1962, con il quale è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della categoria sciroppo della specialità medicinale suddetta, limitatamente alla confezione « flacone × cc. 100 », registrata al n. 16417/A;

Visto il proprio decreto n. 4368/R del 24 gennaio 1974, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, la registrazione della specialità medicinale suddetta, nella preparazione compresse, registrata al n. 16417;

Considerato che a nome della suddetta ditta Farmaceutici Nistri è tuttora registrata al n. 16417/A la categoria sciroppo del prodotto in questione, limitatamente alla confezione: « flacone da cc. 120 », e che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Misulfin », categoria sciroppo, preparazione « flacone × cc. 120 », registrata al n. 16417/A in data 11 dicembre 1962 a nome della ditta Farmaceutici Nistri, con sede in Pisa, via Campaldino, 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5722)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Maglificio calzificio torinese, in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Maglificio calzificio torinese di Torino ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Maglificio calzificio torinese di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(5653)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1974.

Termini e modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1974-75, nonchè modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti e di molitura e di raffinazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1121/74 del Consiglio del 29 aprile 1974 che, per la campagna di commercializzazione 1974-75 dell'olio di oliva prodotto nella Comunità con olive in essa raccolte, ha fissato un prezzo indicativo alla produzione ed un prezzo indicativo di mercato, il primo di livello superiore al secondo, per cui, ai sensi dell'art. 10, par. I, del citato regolamento comunitario n. 136/66, è stata riconosciuta per detto prodotto e per la indicata campagna, a favore dei produttori olivicoli della Comunità, un'integrazione pari alla differenza tra i due prezzi;

Considerata l'opportunità di stabilire fin d'ora, per tale campagna, in attesa che vengano emanate le conseguenti norme comunitarie applicative, i termini e le modalità di cui all'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'8 novembre 1973, che stabilisce i termini e le modalità suddette relativamente alla campagna 1973-74;

Decreta:

Art. 1.

Per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo concernenti l'olio d'oliva e di sansa della campagna 1974-75 e per la compilazione e tenuta, nella stessa campagna, dei registri di lavorazione e dei registri di carico e scarico degli stabilimenti di molitura e di quelli di raffinazione dell'olio lampante e greggio di sansa, si osservano le disposizioni del decreto ministeriale 31 ottobre 1973, citato in premessa, quale risultano dalle modifiche introdotte con il presente decreto.

Art. 2.

La denuncia di coltivazione, da compilarsi su modulo conforme al fac-simile allegato al presente decreto, deve essere presentata entro il 15 settembre 1974.

Per la domanda d'integrazione di prezzo, da compilarsi su modulo conforme al fac-simile allegato al presente decreto, il termine di presentazione decorrente dalla data di ultimazione delle operazioni di molitura delle olive è elevato a giorni trenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

MODELLO GRATUITO
STAMPATO DALL'A.I.M.A.

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE

Mittente: ____________________

____

RACCOMANDATA

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di ____________________

AVVERTENZA: per facilitare le operazioni di abbinamento della denuncia di coltivazione con la domanda di integrazione, il produttore dovrà riportare il proprio numero di matricola nella apposita casella (in alto a sinistra) dello stampato.

(stampa ad inchiostro bleu)

La presente denuncia deve essere presentata, in duplice copia, all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione direttamente o spedita per raccomandata postale entro il 15 settembre 1974

Mod. A-74/75

MATRICOLA DEL PRODUTTORE (1)

NUOVO

INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1974/75

Protocollo ....

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di ....

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME)	NATO /	IL	RESIDENTE IN	ALLA VIA	Nº	C.A.P.	Prov.
			(4)	(4)	(4)	(4)	(4)

dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che nell'azienda agricola da lui condotta viene praticata la coltivazione dell'olivo. La superficie aziendale investita ad olivo è così costituita:

A) DA COMPILARE NEL CASO CHE IL DICHIARANTE SIA PROPRIETARIO O ENFITEUTA DELL'AZIENDA (3)

				COLTURA SPECIALIZZATA					COLTURA PROMISCUA				
		ESTREMI CATASTALI				Nº OLIVI DA OLIO					Nº OLIVI DA OLIO		
AGRO COMUNALE	CONTRADA	Nº foglio	Nº Particella	Ha.	Nº Olivi da mensa	in produzione	di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI	Ha	Nº Olivi da mensa	in produzione	di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI
			TOTALI						TOTALI				

e, gli olivi non in produzione ammontano a n. ....

Forma di allevamento (tradizionale, intensiva, ecc.):

I terreni olivetati dell'azienda sono condotti (segnare con una X il quadratino che interessa):

— conduzione diretta del coltivatore . . . . ☐ — conduzione a colonia parziaria . . . . . ☐ — conduzione con salariati e/o compartecipanti ☐ — altra forma di conduzione (colonia impropria, colonia miglioratarìa, ecc.) ☐

B) DA COMPILARE NEL CASO CHE IL DICHIARANTE NON SIA PROPRIETARIO OD ENFITEUTA DELL'AZIENDA (3)

				COLTURA SPECIALIZZATA					COLTURA PROMISCUA				
		ESTREMI CATASTALI				Nº OLIVI DA OLIO					Nº OLIVI DA OLIO		
AGRO COMUNALE	CONTRADA	Nº foglio	Nº Particelle	Ha	Nº Olivi da mensa	in produzione	di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI	Ha.	Nº Olivi da mensa	in produzione	di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI
			TOTALI						TOTALI				

Inoltre, gli olivi non in produzione ammontano a n. ....

Forma di allevamento (tradizionale, intensiva, ecc.):

LE SUPERFICI DELL'AZIENDA DI CUI AL PROSPETTO B) SONO CONDOTTE A TITOLO DI:

TIPO DI CONDUZIONE		Ha	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA	TIPO DI CONDUZIONE		Ha	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA
Affitto	(5)			Compartecipazione	(5)		
Usufrutto	(5)			Uso gratuito	(5)		
Colonia parziaria	(5)			Altre forme	(5)		

Per l'annata agraria 1974/75, alla conduzione dell'azienda ed alle conseguenti ripartizioni del raccolto di olive, oltre il dichiarante, sono cointeressati i seguenti nominativi:

COGNOME, NOME, DATA, LUOGO DI NASCITA E INDIRIZZO	MATRICOLA	COLTURA SPECIALIZZATA HA	COLTURA PROMISCUA HA	TITOLO DI PARTECIPAZIONE (colono - mezzadro - compartecipante)

Altre eventuali PRECISAZIONI del dichiarante (6) ....

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che tutto quanto innanzi esposto è vero e reale.

Firma del dichiarante ....

Data ....

N. B. — Nel caso che il numero degli agri comunali interessati o di altri elementi fosse superiore a quello previsto negli appositi spazi del presente modulo, è consentito allegare un apposito foglio aggiuntivo.

(1) **I produttori delle olive sono interessati a prendere esatta nota del proprio numero di matricola per la trascrizione della predetta matricola sul Registro di lavorazione tenuto dal frantoiano.** Nel caso di produttore che per la prima volta presenti la denuncia di coltivazione sarà apposto un segno x sulla voce « Nuovo ».

2) Tener presente che in caso di conduzione associata di uno o più fondi olivetati ricadenti nella stessa provincia deve essere presentata una sola denuncia di coltivazione da parte di uno dei produttori associati. Ciascun avente diritto, però, può presentare separata domanda di integrazione per la parte di propria spettanza, facendo espresso riferimento alla denuncia di coltivazione già presentata da uno dei produttori associati.

(3) Nel caso che il dichiarante sia contemporaneamente conduttore di azienda in proprietà e di azienda in affitto, in usufrutto o in altre forme di conduzione, compilare sia il riquadro *A)* che il *B)*.

(4) Questo spazio va utilizzato per il caso di variazione di residenza.

(5) Segnare con una x i quadratini che interessano, tenendo presente che la somma degli ettari deve pareggiare con i totali delle superfici segnati al prospetto B).

(6) Indicare nelle PRECISAZIONI anche gli eventuali sistemi di irrigazione.

MODELLO GRATUITO
STAMPATO DALL'A.I.M.A.

DOMANDA DI INTEGRAZIONE

Mittente: ______________________________

____

RACCOMANDATA

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di ______________________

N.B. — *I produttori che, pur avendo ottenuto l'integrazione di prezzo nella precedente campagna, non abbiano, per qualsiasi motivo, ricevuto il presente modello prestampato, potranno usare uno stesso modello in bianco e rimetterlo al competente Ispettorato provinciale dell'alimentazione. In tale ultimo caso l'interessato avrà cura di inserire una «X» in luogo della matricola nello spazio in bianco a tale scopo predisposto. La stessa procedura dovrà essere seguita in caso di smarrimento del presente modello precedentemente ricevuto.*

Nel caso il numero degli appositi spazi riservati nei quadri A) B) C) *del presente modulo di domanda fosse inferiore a quello necessario è consentito allegare un apposito foglio aggiuntivo.*

(1) I produttori di olive sono interessati a prendere esatta nota del proprio numero di matricola per la trascrizione della predetta matricola sul Registro di Lavorazione tenuto dal frantoiano. Nel caso di produttore che per la prima volta presenti domanda di integrazione sarà apposto un segno di X sulla voce «Nuovo».

(2) questo spazio va utilizzato per il caso di variazione di residenza.

(3) Specificare se proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore diretto, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario o figure affini.

(4) Cancellare l'ipotesi che non si verifica.

(5) Indicare la complessiva produzione di olive dell'intera azienda.

(6 - 9 - 11) Il totale di (9 + 11) deve essere uguale a 6).

(7 - 8 - 10) Il totale di (8 + 10) deve essere uguale a 7).

(12) Il pagamento verrà effettuato a favore del richiedente anche per i cointeressati che con lui sottoscrivono la medesima domanda di integrazione.

(13 - 14 - 15) Il totale di (14 + 15) deve essere uguale a 13).

AVVERTENZA: per facilitare le operazioni di abbinamento della denuncia di coltivazione con la domanda di integrazione, il produttore dovrà riportare il proprio numero di matricola nella apposita casella (in alto a sinistra) dello stampato.

Mod. B-74/75

MATRICOLA DEL PRODUTTORE (1)

NUOVO

INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1974/75

DOMANDA DI INTEGRAZIONE

Protocollo ....

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di ....

IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE DI OLIVE DA OLIO	NATO A	IL	RESIDENTE IN	ALLA VIA	N°	C.A.P.	Prov.	NELLA SUA QUALITÀ DI (3)
			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)

DELL'AZIENDA AGRICOLA DEL DICHIARANTE OPPURE DELL'AZIENDA AGRICOLA DI PROPRIETÀ DI:	NATO A	IL	MATRICOLA

In relazione alla unita denuncia di coltivazione
oppure (4)
In relazione alla denuncia di coltivazione presentata da: .... in data ....

dichiara che in detta azienda, nel corso della campagna 1974/75, sono stati prodotti complessivamente q/li [ ] (5) di olive da olio. All'uopo attesta, sotto la sua personale responsabilità, che dette olive sono totalmente / parzialmente (4) di sua spettanza. Chiede, pertanto, che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per q/li [ ] (6) di olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per q/li [ ] (13) di olio di sansa calcolati in ragione del 9,00% della predetta quantità di olio di pressione ricavati da q/li [ ] (7) di olive di sua spettanza che hanno avuto le seguenti destinazioni:

A) OLIVE MOLITE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9% dell'olio di pressione	N. DELLA PARTITA	DATA MOLITURA	OLEIFICIO MOLITORE — SUA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(8)	(9)		(14)				

B) OLIVE VENDUTE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9% dell'olio di pressione	N. DELLA PARTITA	DATA MOLITURA	ACQUIRENTE SUO LUOGO E DATA NASCITA — OLEIFICIO MOLITORE — SUA UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(10)	(11)		(15)				

Data ....

Firma del richiedente ....

C) DA COMPILARE SOLTANTO QUANDO SI RICHIEDE L'INTEGRAZIONE ANCHE PER L'OLIO RICAVATO DA OLIVE DI SPETTANZA DEI COINTERESSATI

In aggiunta a quanto precede, il sottoscritto chiede anche che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per l'olio di sansa ricavato da q/li [ ] di olive di spettanza dei COINTERESSATI appresso indicati e che qui di seguito si sottoscrivono:

COGNOME E NOME — LUOGO E DATA DI NASCITA DEI COINTERESSATI	MATRICOLA	QUALIFICA	Q/LI OLIVE DI SPETTANZA COINTERESSATI

FIRME DEI COINTERESSATI (12)

....

....

....

....

A) OLIVE MOLITE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9% dell'olio di pressione	N. DELLA PARTITA	DATA MOLITURA	OLEIFICIO MOLITORE — SUA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(8)	(9)		(14)				

B) OLIVE VENDUTE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9% dell'olio di pressione	N. DELLA PARTITA	DATA MOLITURA	ACQUIRENTE SUO LUOGO E DATA NASCITA — OLEIFICIO MOLITORE — SUA UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(10)	(11)		(15)				

Pertanto, il sottoscritto chiede che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per l'olio di sansa per complessivi q/li [ ] di olio (di cui q/li [ ] di sua spettanza e q/li [ ] di spettanza dei cointeressati) **e dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto sopra è vero e reale.**

EVENTUALI ULTERIORI NOTIZIE CHE L'INTERESSATO INTENDE FORNIRE ....

Data ....

Firma del richiedente ....

PER LE NOTE VEDERE A TERGO

La presente domanda deve essere presentata, in duplice copia, all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione direttamente o spedita per raccomandata postale entro il 30° giorno dall'ultimazione delle operazioni di molitura

(5749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Parma

Con decreto 28 giugno 1973, n. 87, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo in destra del torrente Parma, località Masiano del comune di Parma, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41, mappali 84 (mq. 7500) e 85 (mq. 4650), della superficie complessiva di mq. 12.150 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 settembre 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5624)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 27 maggio 1974, n. 95, il dott. Alberto Tara è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia in sostituzione del dott. Enzo Anceschi.

(5727)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area di pertinenza della ferrovia Lecce-Gallipoli

Con decreto interministeriale 2 luglio 1974, n. 541 (61) T3/1, è stata trasferita dal demanio pubblico, ramo Ferrovie, al patrimonio dello Stato un'area di pertinenza della ferrovia Lecce-Gallipoli distinta nel nuovo catasto terreni del comune di Gallipoli alla partita 3074, foglio 10, parte 35, e alla partita 3074, foglio 46, parte 1271.

(5674)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1974, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 170, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 15 ottobre 1971 prodotto dal sig. Libero Liberati di Tagliacozzo, avverso la deliberazione 3 giugno 1971, n. 148, con la quale la giunta municipale di Tagliacozzo ha concesso al sig. Michele Conti una licenza per l'esercizio del trasporto di persone mediante autobus, da noleggiare con conducente.

(5269)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Rinascita edilizia », in San Bartolomeo in Galdo.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1974 il rag. Ernesto Manco è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Rinascita edilizia », in San Bartolomeo in Galdo (Benevento), costituita per rogito Nappi 18 novembre 1962, repertorio n. 57, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

(5618)

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa Salumi castelfranchese, in Castelfranco Emilia

Con decreto ministeriale 8 marzo 1974 l'avv. Luigi Bellesi è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Salumi castelfranchese, in Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Barbieri 30 aprile 1968, repertorio n. 12634, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

(5617)

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Operai edili Buonalbergo (C.O.E.B.) », in Buonalbergo.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1974 il rag. Ernesto Manco è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Operai edili Buonalbergo (C.O.E.B.) », in Buonalbergo (Benevento), costituita per rogito notaio avvocato Giorgio Carusó 24 febbraio 1964, repertorio n. 9459, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

(5619)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 5 Industria, foglio n. 133, è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 3 dicembre 1971, prodotto dalla Società CA.L.GAS con sede in Cagliari, via S'Arrulloni, avverso il provvedimento n. T/2260 in data 4 giugno 1971, del prefetto di Cagliari con il quale è stata negata l'autorizzazione per l'arretramento e la modifica dello impianto di distribuzione di carburanti in Narcao, piazza Marconi, nonchè avverso la delibera n. 47 in data 7 novembre 1970 del consiglio comunale di Narcao.

(5257)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Mongrassano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.647.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2226/M)

Autorizzazione al comune di Montegiordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Montegiordano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.476.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2227/M)

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Mormanno (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.079.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2228/M)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Mottafollone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.034.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2229/M)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Nocara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.339.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2230/M)

Autorizzazione al comune di Oriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Oriolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.685.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2231/M)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Orsomarso (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.240.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2232/M)

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Saracena (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 100.229.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2233/M)

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Melissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.867.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2234/M)

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Pentone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.023.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2235/M)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Platania (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.919.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2236/M)

Autorizzazione al comune di Sellia Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Sellia Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.411.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2237/M)

Autorizzazione al comune di Serrastretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Serrastretta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.417.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2238/M)

Autorizzazione al comune di Sersale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Sersale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.926.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2239/M)

Autorizzazione al comune di Settingiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Settingiano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.891.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2240/M)

Autorizzazione al comune di Sorbo San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Sorbo San Basile (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.373.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2241/M)

Autorizzazione al comune di Soveria Simeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Soveria Simeri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.222.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2242/M)

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Spilinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.714.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2243/M)

Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Staletti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.984.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2244/M)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Stefanaconi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.062.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2245/M)

Autorizzazione al comune di Taverna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Taverna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.068.711, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2246/M)

Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.959.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2247/M)

Autorizzazione al comune di Vallefiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Vallefiorita (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.700.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2248/M)

Autorizzazione al comune di Vallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Vallelonga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.628.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2249/M)

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Zambrone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.648.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2250/M)

Autorizzazione al comune di Zungri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Zungri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.041.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2251/M)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Poggiofiorito (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.645.593, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2252/M)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Vacri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2253/M)

Autorizzazione al comune di Strigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Strigno (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2254/M)

Autorizzazione al comune di Drò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Drò (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2255/M)

Autorizzazione al comune di Caldes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Caldes (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2256/M)

Autorizzazione al comune di Tonara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Tonara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2257/M)

Autorizzazione al comune di Tinnura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Tinnura (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2258/M)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Suni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2259/M)

Autorizzazione al comune di Sarule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Sarule (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2260/M)

Autorizzazione al comune di Sadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Sadali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2261/M)

Autorizzazione al comune di Onifai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Onifai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2262/M)

Autorizzazione al comune di Lanusei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Lanusei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2263/M)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Gergei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2264/M)

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Escolca (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2265/M)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Bosa (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2266/M)

Autorizzazione al comune di Cabras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Cabras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.528.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2267/M)

Autorizzazione al comune di Barrali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Barrali (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2268/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1974, il comune di Sant'Agapito (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.943.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2269/M)

Autorizzazione al comune di Pettoranello del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1974, il comune di Pettoranello del Molise (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.390.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2270/M)

Autorizzazione al comune di Roccamandolfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1974, il comune di Roccamandolfi (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.202.668, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2271/M)

Autorizzazione al comune di Miranda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1974, il comune di Miranda (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.061.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2272/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1974, il comune di Castel San Vincenzo (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.410.453, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2273/M)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1974, il comune di Predappio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.264.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2334/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 15 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	644,50	644,50	644 —	644,50	645 —	644,50	644,45	644,50	644,50	644,50
Dollaro canadese	661,30	661,30	661,75	661,30	662,50	661,20	661,70	661,30	661,30	661,30
Franco svizzero	215,50	215,50	215,50	215,50	215 —	215,40	215,50	215,50	215,50	215,50
Corona danese	108,37	108,37	108,30	108,37	108 —	108,35	108,40	108,37	108,37	108,37
Corona norvegese	119,37	119,37	119,50	119,37	119,25	119,40	119,50	119,37	119,37	119,37
Corona svedese	147,20	147,20	146,97	147,20	146,50	147,15	147,10	147,20	147,20	147,20
Fiorino olandese	244,88	244,88	244,75	244,88	243 —	244,85	245,10	244,88	244,28	244,88
Franco belga	17,01	17,01	16,98	17,01	16,93	17,05	17,01	17,01	17,01	17,01
Franco francese	134 —	134 —	134,20	134 —	133,50	134,05	134,05	134 —	134 —	134 —
Lira sterlina	1538,50	1538,50	1541 —	1538,50	1540 —	1538,60	1538,90	1538,50	1538,50	1538,50
Marco germanico	252,07	252,07	252,20	252,07	251,50	252,10	252,10	252,07	252,07	252,07
Scellino austriaco	35,4750	35,475	35,45	35,4750	35,40	35,45	35,45	35,4750	35,47	35,47
Escudo portoghese	25,73	25,73	25,80	25,73	25,65	25,70	25,75	25,73	25,74	25,73
Peseta spagnola	11,3050	11,305	11,34	11,3050	11,30	11,30	11,31	11,3050	11,32	11,30
Yen giapponese	2,2310	2,231	2,24	2,2310	2,21	2,23	2,23	2,2310	2,21	2,23

Media dei titoli del 15 luglio 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	91,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,75
» 5 % (Ricostruzione)	85,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,525
» 5 % (Città di Trieste)	83,500
» 5 % (Beni esteri)	80,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,725
» 5,50 % » » 1968-83	83,150
» 5,50 % » » 1969-84	84,775
» 6 % » » 1970-85	88,500
» 6 % » » 1971-86	88,800
» 6 % » » 1972-87	88,700
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,25
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,75
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	—
Dollaro canadese	—
Franco svizzero	—
Corona danese	—
Corona norvegese	—
Corona svedese	—
Fiorino olandese	—
Franco belga	—
Franco francese	—
Lira sterlina	—
Marco germanico	—
Scellino austriaco	—
Escudo portoghese	—
Peseta spagnola	—
Yen giapponese	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1974 al 3 febbraio 1974, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 3187/73, n. 3446/73, n. 3487/73, n. 23/74, n. 72/74, n. 129/74, n. 190/74 e n. 265/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° gennaio 1974 al 20 gennaio 1974		dal 21 gennaio 1974 al 27 gennaio 1974		dal 28 gennaio 1974 al 31 gennaio 1974		dal 1° febbraio 1974 al 3 febbraio 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso vivo							
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:								
		A. delle specie domestiche:								
		II. altri:								
	01.02-131 01.02-135	a. vitelli e vitelle	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
		b. non nominati:								
	01.02-210	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	127,46	—	254,93	—	468,50	—	334,64	—
		2. altri:								
	01.02-311 01.02-315	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*b*)	—	318,66	—	477,99	—	669,28	—	669,28
	01.02-331 01.02-335 01.02-351 01.02-355 01.02-370 01.02-391 01.02-395	bb. non nominati	477,99 (*d*)	477,99 (*d*)	637,32 (*d*)	637,32 (*d*)	669,28 (*d*)	669,28 (*d*)	669,28 (*d*)	669,28 (*d*)
			Peso netto							
02.01		Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:								
		A. carni:								
		II. della specie bovina:								
		a. domestica:								
		1. fresche o refrigerate:								
		aa. di vitello presentate in:								
	02.01-030	alfa. carcasse e mezzene	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	02.01-040	beta. busti e quarti anteriori	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	02.01-050	gamma. selle e quarti posteriori	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° gennaio 1974 al 20 gennaio 1974		dal 21 gennaio 1974 al 27 gennaio 1974		dal 28 gennaio 1974 al 31 gennaio 1974		dal 1° febbraio 1974 al 3 febbraio 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
02.01 (*segue*)		bb. di bovini adulti presentate in: alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:								
	02.01-071	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	605,45	—	908,52	—	1.271,63	—	1.271,63
	02.01-075	b'. altri	908,52	908,52	1.210,91	1.210,91	1.271,63	1.271,63	1.271,63	1.271,63
		beta. quarti anteriori:								
	02.01-091	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	484,09	—	726,82	—	1.017,45	—	1.017,45
	02.01-095	b'. altri	726,82	726,82	968,86	968,86	1.017,45	1.017,45	1.017,45	1.017,45
		gamma. quarti posteriori:								
	02.01-111	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola », che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	726,82	—	1.089,55	—	1.525,82	—	1.525,82
	02.01-115	b'. altri	1.089,55	1.089,55	1.452,95	1.452,95	1.525,82	1.525,82	1.525,82	1.525,82
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:								
	02.01-130	alfa. pezzi non disossati	1.362,10	1.362,10	1.816,36	1.816,36	1.907,45	1.907,45	1.907,45	1.907,45
	02.01-150	beta. pezzi disossati	1.558,04	1.558,04	2.077,39	2.077,39	2.181,57	2.181,57	2.181,57	2.181,57

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° gennaio 1974 al 20 gennaio 1974		dal 21 gennaio 1974 al 27 gennaio 1974		dal 28 gennaio 1974 al 31 gennaio 1974		dal 1° febbraio 1974 al 3 febbraio 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
02.01 (*segue*)		2. congelate:								
	02.01-160	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	02.01-180	bb. quarti anteriori	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
	02.01-190	cc. quarti posteriori	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		dd. altri pezzi:								
	02.01-220	alfa. non disossati	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		beta. disossati:								
	02.01-240	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
	02.01-250	b'. tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crops », « chuck and blade » e « brisket » (*c*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
	02.01-270	c'. altri	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
02.06		Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:								
		C. altre:								
		I. della specie bovina domestica:								
		a. carni:								
	02.06-920	1. non disossate	1.362,10	1.362,10	1.816,36	1.816,36	1.907,45	1.907,45	1.907,45	1.907,45
	02.06-940	2. disossate	1.558,10	1.558,10	2.077,39	2.077,39	2.181,57	2.181,57	2.181,57	2.181,57

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata *alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente* alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(*e*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall art 14 del regolamento (CEE) n 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(4825)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Reggio Emilia

Con decreto 17 giugno 1974, n. 42854/C, del Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle aree, già pertinenze idrauliche del canale di Sesso e della Fossetta di Mancasale e costituite dall'alveo e dall'arginatura del tronco di canale di Sesso con inizio dalla strada provinciale Reggio-Novellara e termine alla strada comunale Baggiovara e dal tratto di alveo della Fossetta di Mancasale in fregio alla strada vicinale S. Michele, in comune di Reggio Emilia, segnate nel catasto del predetto comune ai fogli 53, 54, 69 e nei mappali dettagliatamente enumerati nel verbale di riconsegna delle aree in data 27 marzo 1973 alla bonificazione parmigiana Moglia, verbale che fa parte integrante del decreto stesso, per una superficie complessiva di mq. 16.094, ed indicate nella planimetria rilasciata il 5 dicembre 1972, scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia; planimetria che fa anch'essa parte integrante del decreto stesso.

(5625)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 45 Finanze, foglio n. 139, è stato respinto il ricorso proposto dall'assistente principale Rodia Luigi, ora a riposo, avverso gli scrutini di promozione alla qualifica di « assistente capo » in quanto il ricorrente non ha reso possibile l'identificazione dell'attto impugnato e dei motivi sui quali le censure si fondano.

(5255)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1974, registro n. 22 Istruzione, foglio n. 145, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 23 maggio 1970 dal prof. Fiorino Santo, avverso la decisione n. 3105 del 25 marzo 1970 della commissione, di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, costituita presso il provveditorato agli studi di Viterbo, con la quale respingeva il ricorso inoltrato dal medesimo contro la mancata nomina per l'insegnamento della lingua inglese da parte dell'istituto professionale per il commercio « Orioli » di Viterbo per l'anno scolastico 1969-70.

(5311)

Con decreto presidenziale 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1974, registro n. 22 Istruzione, foglio n. 142, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 3 giugno 1970, avverso la deliberazione del consiglio di amministrazione dello istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Rieti del 24 febbraio 1970, n. 9, con la quale veniva revocata la deliberazione n. 123 del 16 settembre 1969, che disponeva l'assunzione in qualità di applicate di segreteria delle signorine Rea Carmelina e Lancia Maria Caterina disponendo per l'assunzione diretta a copertura di un solo posto della signorina Lancia Maria Caterina.

(5312)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1974, registro n. 22 Istruzione, foglio n. 144, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 19 gennaio 1971 dalla prof.ssa Randi Amadei Raffaella avverso la decisione n. 18154 del 14 ottobre 1970, con la quale la commissione operante presso il provveditorato agli studi di Ravenna, di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, negava alla ricorrente il diritto al completamento di orario con precedenza assoluta su tutti gli altri aspiranti.

(5313)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Bellaria-Igea Marina

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 8 giugno 1974, n. 701, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Bellaria-Igea Marina (Forlì) con deliberazioni consiliari 9 novembre 1973, n. 453 e 26 novembre 1973, n. 456.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5272)

Approvazione del piano di zona del comune di Cotignola

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 8 giugno 1974, n. 700, è stato approvato il piano di zona per la edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Cotignola (Ravenna) con deliberazione del consiglio comunale 1° agosto 1973, n. 158.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5273)

Approvazione del piano di zona del comune di Correggio

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 8 giugno 1974, n. 704, è stato approvato il nuovo piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Correggio (Reggio Emilia) con deliberazione del consiglio comunale 10 settembre 1973, n. 174.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5274)

Approvazione del piano di zona del comune di Fiorano Modenese

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 8 giugno 1974, n. 691, è stato approvato il piano di zona per la edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Fiorano Modenese (Modena) con deliberazione del consiglio comunale 30 luglio 1973, n. 114.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5275)

Approvazione del piano di zona del comune di Vigarano Mainarda

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 8 giugno 1974, n. 692, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Vigarano Mainarda (Ferrara) con deliberazione del consiglio comunale 11 luglio 1973, n. 74.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5276)

Variante al piano di zona del comune di Forlì

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 8 giugno 1974, n. 693, è stata approvata la variante generale al piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Forlì con deliberazione del consiglio comunale 7 settembre 1973, n. 432.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5277)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato

Le prove scritte del concorso a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 ottobre 1973, avranno luogo a Roma nell'aula magna dell'ateneo antoniano (collegio internazionale S. Antonio), viale Manzoni n. 1, nei giorni 14, 15, 16, 18 e 19 ottobre 1974, con inizio alle ore 9 antimeridiane.

(5812)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Barletta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Barletta;

Visto il decreto ministeriale in data 18 giugno 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Barletta, nell'ordine appresso indicato:

1. Nuzzi dott. Saverio	punti	78,50	su 132
2. Cassetti dott. Luigi	»	74,31	»
3. Filograsso dott. Spiridione	»	71,87	»
4. Pizzi dott. Tommaso	»	69,93	»
5. Pasquale dott. Giusto	»	69,50	»
6. Salzano dott. Antonio	»	67,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(5530)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Padova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1972 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Padova;

Visto il decreto ministeriale in data 28 marzo 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Padova, nell'ordine appresso indicato:

1. Durano dott. Giustino	punti	97,86	su 132
2. Verghetti dott. Pietro	»	91,77	»
3. Aiello dott. Salvatore	»	88,63	»
4. Zovi dott. Elio	»	85,20	»
5. Lugli dott. Giuseppe	»	79,50	»
6. Polledri dott. Angelo	»	77,45	»
7. Rava dott. Beniamino	»	75,09	»
8. De Angelis dott. Vittorio	»	71,25	»
9. Maiorano dott. Luciano	»	71,04	»
10. Baum dott. Giovanni	»	67 —	»
11. Salzano dott. Antonio	»	65,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(5531)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Torre del Greco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 gennaio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Torre del Greco;

Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Torre del Greco, nell'ordine appresso indicato:

1. Tollis dott. Aldo	punti	81,40	su 132
2. Leonardi dott. Aldo	»	80,27	»
3. Marchese dott. Francesco	»	80,12	»
4. Compagnucci dott. C. Filippo	»	69,40	»
5. Battista dott. Vitantonio	»	69,03	»
6. Gerardi dott. Antonio	»	68,85	»
7. Boianelli dott. Fernando	»	67,73	»
8. Di Stasio dott. Nicola	»	64,76	»
9. Dedoni dott. Livio	»	64,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(5533)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che a pag. 1613 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 9 del 1°-30 settembre 1973 (diramato il 29 aprile 1974) è stata pubblicata la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 11 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 novembre 1971.

(5484)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione degli elenchi dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la documentata istanza in data 7 agosto 1969, con la quale il prof. Sergio Simeoni chiede che gli venga riconosciuta l'idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1972, che ha predisposto l'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 126 sopracitato, nel quale non è stato incluso il nominativo del predetto sanitario, in quanto dalla documentazione presentata non risultava che avesse conseguito una idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica in un concorso svolto a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato presentato dal professor Simeoni in data 4 luglio 1972 avverso la mancanta inclusione nel decreto sopra indicato;

Vista la ulteriore domanda del ricorrente in data 26 marzo 1974 ed il certificato rilasciato in data 23 marzo 1974 dagli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, dal quale risulta che il medesimo ha conseguito una idoneità in un concorso ad un posto di primario di laboratorio di anatomia ed istologia patologica dell'istituto « Regina Elena », espletato ai sensi del citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Ritenuto, pertanto, di dover includere il prof. Sergio Simeoni nell'elenco dei primari di che trattasi;

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1972 e 22 marzo 1973, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1972 e 28 luglio 1973;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi illustrati nella premessa, agli elenchi dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 5 aprile 1972, 23 giugno 1972 e 22 marzo 1973 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
179. Simeoni Sergio	Roma - 16 luglio 1920					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di anatomia ed istologia patologica che saranno banditi da enti ospedalieri di categoria pari ed inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5288)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 giugno 1973, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1973, registro n. 19 Difesa, foglio n. 148);

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1973, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1973, registro n. 27 Difesa, foglio n. 252);

Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 1974, con il quale viene sostituito un membro aggiunto della commissione esaminatrice del predetto concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1974, registro n. 6 Difesa, foglio n. 320);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità aeronautici:

1. Bressan Gabriele . . . punti 843
2. Grassi Paolo . . . . » 814
3. Baroli Silvio . . . » 780,8
4. Bonitti Alessandro . . . » 765,4
5. Aurigemma Angelo . . . . punti 758,6
6. Gilardi Giorgio . . . . . . » 746,5
7. Marianella Sandro . . . . » 739
8. Monno Umberto . . . . » 702,8
9. Vozzella Raffaele . . . . . . » 702,6
10. Censorii Filippo . . . . » 697
11. Barchi Lanfranco . . . . » 689,8
12. Spinello Franco . . . . » 682
13. Fantuz Gabriele . . . . » 676,6
14. Caruso Alfredo . . . . » 641

Specialità elettronici:

1. Capaldini Guido . . . . punti 859
2. Sabatini Tito . . . . » 820,8
3. Raggi Renato . . . . » 817,4
4. Losacco Bartolomeo (coniugato con prole, nato il 2 aprile 1935) . . . . » 807
5. Buscaroli Giorgio (nato il 29 agosto 1951) » 807
6. Saltarelli Pasquale . . . . . . » 802,5
7. Menichelli Claudio . . . . . » 801
8. Caruso Piero . . . . » 798,5
9. Timpano Salvatore . . . . . » 779
10. Lacchini Paolo . . . . . » 774
11. Sacchi Roberto . . . . . » 753
12. Civitella Enrico . . . . . » 752
13. Altomari Antonio . . . . . » 747
14. Tifi Alberto . . . . . . » 732,5
15. Pillitteri Alfredo . . » 732,2
16. Tofone Luigi . . » 714,8
17. Messina Maurizio . . » 714,6
18. Mastrocola Pompei . » 711
19. Bonamore Angelo » 709
20. Picco Giorgio » 706
21. Pellicane Giacomo » 672
22. Aresu Massimo » 661,4
23. Agostinelli Salvatore .
24. Alfonso Ettore .

Specialità elettricisti:

1. Foschini Stellino . punti 798
2. Nobile Carlo » 758,8
3. Arena Domenico . » 725
4. Cecere Raffaele . » 722
5. Zinno Mario . » 632

Specialità automobilisti:

1. Marangon Umberto . punti 782
2. Maliziola Salvatore » 777,8
3. Cherici Alberto » 775
4. Trezza Carmine . » 753
5. Trotta Ivo . » 748,2
6. Panebianco Angelo » 743
7. Carboni Pasquale » 707
8. Della Posta Giacinto » 696,8
9. Dolso Roberto » 662
10. Cezza Giancarlo . » 652,2
11. Mazziotti Michele » 649
12. Santurri Benedetto . » 634,8

Specialità edili:

1. Palazzo Lucio punti 796
2. De Carli Renzo . » 739,2
3. Feleppa Corrado (nato il 5 dicembre 1937) . » 725
4. Mazzotta Giuseppe (nato il 3 marzo 1947) . » 725
5. Zaniboni Andrea . » 695,8
6. Nocerino Vincenzo » 657
7. Balestrucci Saverio » 638,6
8. Mariano Antonio » 619

Specialità geofisici:

1. Olivieri Stefano punti 843
2. Galli Diego . » 831,25
3. De Amicis Angelo » 815
4. Cruciani Luciano » 805,6
5. Tortora Antonio . » 796,4
6. Prussiani Fabio . » 792,8
7. Ricci Vincenzo » 784
8. Giudici Claudio . » 783,4
9. Salussolia Massimo » 754
10. Benincasa Flavio . » 712,4
11. Di Santo Costantino . » 712
12. Munzi Domenico » 709
13. Votrico Giuseppe » 705
14. Scarpetta Lorenzo » 704,2
15. Gambuti Lino » 703
16. Sciascia Sandro » 669
17. Mancosu Renato . » 668
18. Sirico Bruno » 598

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1974
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 268

(5482)

Graduatoria degli idonei del concorso a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1973, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1973, registro n. 18 Difesa, foglio n. 61;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1973, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1973, registro n. 24 Difesa, foglio n. 197;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Lala Edoardo . punti 505
2. Thomas Roberto » 455
3. Verdacchi Umberto . » 450,25
4. Carfagna Pietro » 426
5. Manna Claudio . » 418
6. Mattina Giuseppe » 403
7. De Pasquale Salvatore . » 397
8. Benedetti Vittorio . » 394,50
9. Vignes Vincenzo » 392
10. Gazzillo Antonio » 390
11. De Belvis Alessandro » 389,75
12. Forgione Sergio » 378
13. Perna Gabriele . » 377
14. Celli Romano » 373,75
15. Tortora Raffaele (coniugato) » 373
16. Meola Antonio . » 373
17. Gasparri Andrea » 372
18. Mongiòi Giuseppe » 367
19. Intini Domenico » 366
20. Amato Gaetanello » 363
21. Iovane Amedeo » 348,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 9

(5685)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « lucidista di disegni ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 12 del 27 marzo 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1973, registro n. 84 Difesa, foglio n. 383, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « lucidista di disegni » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(5164)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 37 del 13 settembre 1973, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 85, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 86, con il quale sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

(5485)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 37 del 13 settembre 1973, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 91, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese, indetto con i decreti ministeriali 10 agosto 1969 e 15 luglio 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 92, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(5486)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello vacante nel comune di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 9 aprile 1973, n. 100/Sanità, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Cremona;

Visto il proprio decreto 30 marzo 1974, n. 167/Sanità, con cui sono stati ammessi nove candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con proprio decreto 23 ottobre 1973, n. 548/Sanità;

Ritenuta la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali, ai fini di espletare in data 5 aprile 1974;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto 15 gennaio 1973 n. 19, relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Bergonzi Pierino, punti 189,617.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e del comune interessato.

Milano, addì 29 aprile 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 29 aprile 1974, n. 228, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Cremona;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17 ed il proprio decreto 15 gennaio 1973, n. 19 relativi alla delega della firma;

Decreta:

Il sottoelencato concorrente è dichiarato vincitore del concorso in premessa ed è assegnato alla direzione del pubblico macello di Cremona:

Bergonzi Pierino.

Il sindaco del comune di Cremona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di sua competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e del comune interessato.

Milano, addì 29 aprile 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(5538)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1974, n. 2179, con il quale si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario di Collesano;

Considerato che il dott. Mario Leoni ha fatto conoscere la propria rinunzia a partecipare ai lavori della commissione;

Ritenuto che in sostituzione può procedersi alla nomina del dott. Calogero Asaro medico provinciale di Trapani;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Calogero Asaro, medico provinciale di Trapani, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Collesano, in sostituzione del dott. Mario Leoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio a quello della prefettura ed in quello del comune di Collesano.

Palermo, addì 14 maggio 1974

Il medico provinciale: PRIOLO

(5539)

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1971, n. 21114, con il quale venne bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Collesano;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e riconosciuti regolari i lavori della commissione giudicatrice del concorso in oggetto che ha dichiarato idoneo l'unico concorrente partecipante dott.ssa Italia Frada con punti 185,969/240.

Art. 2.

La dott.ssa Italia Fradà, nata a Palermo il 1° dicembre 1933 è incaricata in via di esperimento per due anni ufficiale sanitario del comune di Collesano.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Qualora non assume servizio entro il predetto termine sarà dichiarata rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Collesano.

Palermo, addì 15 giugno 1974

Il medico provinciale: Priolo

(5540)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 10 giugno 1969, n. 3766, modificato con decreto del 25 luglio 1973, n. 4417, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Latina al 30 aprile 1969;

Visto il successivo proprio decreto 14 febbraio 1974, n. 889, modificato con decreto 12 marzo 1974, n. 889, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Guiglia Vittorina Lucia punti 46,727 su 100

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 21 giugno 1974

Il medico provinciale: Realmuto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 21 giugno 1974, n. 4115, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Latina al 19 aprile 1969;

Vista la domanda dell'unica concorrente idonea nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione della vincitrice del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

L'ostetrica Guiglia Vittorina Lucia è dichiarata vincitrice del concorso indicato in premessa per la sede di Sonnino.

Il sindaco del comune di Sonnino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 21 giugno 1974

Il medico provinciale: Realmuto

(5636)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Taranto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1973, n. 424, con il quale è stato bandito concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto del comune di Laterza, vacante al 30 novembre 1972;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Puglia, dalla prefettura di Taranto e dall'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto del medico provinciale di Taranto 28 maggio 1974, n. 472, con il quale ai sensi e con la procedura della legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Zecchino dott Emilio, funzionario della regione Puglia, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bari.

Componenti:

Gorgoglione dott. Domenico, direttore di sezione, in servizio presso la prefettura di Taranto;

Bernardi dott. Antonio, veterinario provinciale superiore, dirigente l'ufficio veterinario provinciale di Bari;

Papparella prof. Vincenzo, titolare della cattedra di patologia aviare dell'Università di Napoli;

Catellani prof Giorgio, titolare della cattedra di ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università di Napoli;

Schiavone dott. Carlo, veterinario condotto del comune di Martina Franca.

Segretario:

Serra dott. Francesco, direttore di sezione, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lecce.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Detto decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Taranto, addì 1° luglio 1974

Il veterinario provinciale: Patera

(5638)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1974, n. **17.**

Disciplina del commercio e degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio. Piani comunali e sanzioni amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 24 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PIANI COMUNALI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA. CONTRIBUTI AI COMUNI E PROROGA DEL TERMINE PER LA LORO FORMAZIONE.

Art. 1.

Il termine per la formazione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, di cui all'art. 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (adeguata per il Friuli-Venezia Giulia con la legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56), quale è stato modificato con la legge 18 maggio 1973, n. 275, è prorogato al 30 giugno 1975.

Trascorso tale termine l'assessore all'industria ed al commercio nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale è approvato con le modalità di cui alle richiamate leggi.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari a favore dei comuni che siano comunque associati, o che si associno, per la redazione, in forma coordinata, del proprio piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva.

Il contributo per ogni comune con popolazione residente, secondo il censimento nazionale 1971, è fissato nelle seguenti misure:

fino a 5.000 abitanti lire 1.000.000;
da 5.001 a 20.000 abitanti lire 2.000.000;
da 20.001 a 40.000 abitanti lire 4.000.000;
da 40.001 a 100.000 abitanti lire 7.000.000;
oltre 100.000 abitanti lire 10.000.000.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche a comuni che adottino il proprio piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva autonomamente, nella misura massima del 50% dell'ammontare ivi previsto.

I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con altri concessi allo stesso titolo.

Art. 3.

I contributi sono erogati, su domanda dei sindaci, con decreto dell'assessore all'industria e al commercio.

Nel caso in cui si intenda procedere alla formazione del piano, di cui al precedente art. 1, su base intercomunale, all'istanza del sindaco deve essere unita la deliberazione, dalla quale risulti tale decisione, nonchè l'indicazione dei comuni associati.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 298 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 6620 con la denominazione: « Contributi *una tantum* a comuni quale concorso sulle spese sostenute per la redazione dei piani comunali di sviluppo » e con lo stanziamento di lire 298 milioni, cui si provvede mediante storno per lire 100 milioni dal cap. 6615 e per lire 100 milioni dal cap. 6616 iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 e per lire 98 milioni mediante prelevamento dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 9 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo) ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Capo II

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI ALLE DETERMINAZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1970, N. 2, E DELEGA AI SINDACI PER L'IRRIGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, DI CUI ALL'ART. 56 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 14 GENNAIO 1972, ADEGUATO PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 MAGGIO 1973, N. 01869/PRES.

Art. 5.

Le infrazioni alle determinazioni dei sindaci in materia di orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, di cui all'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1970, n. 2, sono punite dai sindaci con la sanzione amministrativa del pagamento, a favore del comune, di una somma da L. 30.000 a L. 300.000.

In caso di recidiva il sindaco dispone la chiusura del negozio o dell'esercizio di vendita al dettaglio fino ad un massimo di 15 giorni.

Art. 6.

E' delegata ai sindaci dei comuni del Friuli-Venezia Giulia la competenza del presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 del decreto del presidente della giunta regionale 17 maggio 1973, n. 01869/Pres., a irrogare le sanzioni amministrative previste dall'art. 56 del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, approvato con il decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e adeguato per la regione Friuli-Venezia Giulia con il citato decreto del presidente della giunta regionale 17 maggio 1973, numero 01869/Pres.

L'ammontare delle sanzioni sarà introitato dai comuni stessi.

Art. 7.

Per l'irrogazione delle sanzioni, di cui agli articoli 5 e 6, sarà seguita la procedura prescritta dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 maggio 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1974, n. **18.**

Piano per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione delle produzioni animali nella regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del 24 maggio 1974*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad adottare il piano previsto dagli articoli seguenti per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione delle produzioni animali nella regione, con particolare riferimento al settore bovino.

Art. 2.

L'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con le associazioni provinciali degli allevatori, con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative e con le associazioni coopera-

tivistiche di settore più rappresentative, promuoverà la costituzione di un organismo a carattere cooperativistico per la valorizzazione e la commercializzazione del bestiame da carne vivo nonchè per la macellazione, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione delle carni.

I seggi del consiglio direttivo dell'organismo di cui al comma precedente, qualora siano state votate più liste, saranno ripartiti fra i candidati delle diverse liste, in ragione di due terzi ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi e un terzo in misura proporzionale a quelli delle altre liste, purchè abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validi.

Alla nomina del presidente del collegio sindacale dell'organismo medesimo provvederà la giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, alle foreste ed alla economia montana.

L'organismo cooperativo potrà svolgere anche i seguenti compiti:

a) ritiro degli animali da carne a condizioni contrattuali predeterminate e loro commercializzazione;

b) acquisto di bestiame di provenienza regionale, nazionale o estera;

c) approvvigionamento collettivo dei mangimi e distribuzione degli stessi alle aziende associate.

Il predetto organismo è facoltizzato a sostenere le spese per la provvista dei fondi necessari alla concessione di anticipazioni sui conferimenti effettuati dagli aderenti.

Con il fondo costituito dall'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 26, l'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà concedere garanzie fidejussorie anche sui prestiti contratti dall'organismo stesso per gli scopi di cui al comma precedente.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese di costituzione, di avviamento e di gestione dell'organismo di cui al primo comma del presente articolo, nonchè nelle spese per le finalità sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni, l'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura è autorizzato o costruire gli impianti di macellazione, di lavorazione, di conservazione e di commercializzazione delle carni da trasferirsi in gestione all'organismo cooperativo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

L'amministrazione regionale potrà concedere:

a) premi alla nascita per i vitelli destinati o all'ingrasso, fino ad un peso non inferiore a q.li 5 se maschi e 4.50 se femmine, se trattasi di bovini di razza Pezzata Rossa Friulana, e non inferiore rispettivamente a q.li 4 e 3.50 per le altre razze ed incroci, o alla rimonta;

b) premi di allevamento per i vitelli maschi nati nelle stalle dei richiedenti che avranno raggiunto i pesi di cui alla lettera *a*);

c) premi di allevamento per i vitelli maschi acquistati che siano portati sino ai pesi di cui alla lettera *a*);

d) premi di allevamento per manze gravide.

Art. 4.

Beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 3 della presente legge si intendono:

per gli interventi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*), gli allevatori singoli od associati, le stalle sociali cooperative nonchè i centri di allevamento gestiti da cooperative, comunità montane ed enti pubblici;

per gli interventi di cui alla lettera *b*), i conduttori di aziende nelle quali si producano foraggi ed alimenti zootecnici per una quota non inferiore al 40% del fabbisogno complessivo di stalla, nonchè le stalle sociali cooperative.

Art. 5.

I premi alla nascita di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 saranno riservati ai richiedenti che, entro 90 giorni dalla nascita dei vitelli presso le proprie stalle, si impegneranno o a conferire all'organismo i bovini a pesi non inferiori a quelli indicati all'art. 3 o a destinare le vitelle alla rimonta, oppure ai richiedenti che abbiano ceduto i vitelli ai centri di allevamento di cui all'art. 4.

I premi di allevamento di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 saranno riservati ai richiedenti che, previa adesione all'organismo cooperativo, avranno conferito i bovini all'organismo medesimo.

I premi di allevamento di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 saranno riservati ai richiedenti che, entro 30 giorni dall'acquisto, si saranno impegnati a conferire i bovini all'organismo cooperativo e che all'atto del conferimento dimostrino la permanenza degli stessi nel proprio allevamento per almeno sei mesi.

Per i centri di allevamento sussiste l'obbligo dell'adesione allo organismo cooperativo.

Nella fase di prima attuazione della presente legge, in via transitoria, i premi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 potranno essere concessi anche per i vitelli nati entro i 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della legge stessa.

In deroga a quanto previsto al primo comma, i premi di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 concessi a norma del comma precedente saranno riservati ai richiedenti che entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge assumeranno l'impegno previsto al primo comma.

Art. 6.

I premi alla nascita di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 ammonteranno a lire 20.000 per capo.

I premi di allevamento di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 ammonteranno a lire 20.000 per capo, elevabili a lire 30.000 per i coltivatori diretti, gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri e coloni, nonchè per le stalle sociali cooperative.

I premi di allevamento di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 ammonteranno a lire 10.000 per capo e saranno corrisposti per non più di 300 vitelli all'anno per azienda, elevabili a lire 15.000, senza limitazione dei capi, se acquistati dai centri di allevamento previsti dall'art. 4.

Nei territori di cui all'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, i premi precitati saranno aumentati in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50 per cento.

Art. 7.

Per la concessione dei premi alla nascita per i vitelli destinati all'ingrasso di cui alla lettera *a*), nonchè di quelli previsti alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3, l'organismo cooperativo inoltrerà istanza cumulativa agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o al servizio dell'economia montana, secondo le rispettive competenze.

I relativi provvedimenti d'impegno e liquidazione dei premi saranno emessi a nome dell'organismo e a favore degli aventi diritto.

L'organismo cooperativo è autorizzato ad anticipare all'atto dell'impegno previsto dal primo comma dell'art. 5 i premi alla nascita per i vitelli destinati all'ingrasso e ad anticipare all'atto del conferimento i premi di cui all'art. 3, lettere *b*) e *c*).

Art. 8.

I premi per le manze gravide ammonteranno a lire 20.000 per capo e verranno corrisposti ai richiedenti che avranno prodotto istanza all'associazione provinciale degli allevatori per le manze accertate gravide da almeno sei mesi in base ai certificati o bollette di fecondazione e per non più di 20 capi all'anno per azienda.

Si prescinde da detto limite nei riguardi delle stalle sociali cooperative e dei centri di allevamento di cui all'art. 4.

Nei territori di cui all'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, detti premi saranno aumentati in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per capo.

Art. 9.

A favore degli allevatori che avranno presentato istanza per la concessione dei premi alla nascita per le vitelle destinate alla rimonta di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 e dei premi per le manze gravide, le associazioni provinciali degli allevatori faranno richiesta in forma cumulativa agli ispettorati provinciali della agricoltura o al servizio dell'economia montana, secondo le rispettive competenze.

I relativi decreti di impegno e liquidazione dei premi saranno emessi a nome delle citate associazioni ed a favore degli aventi diritto. Identica procedura potrà essere adottata per la concessione e liquidazione dei contributi e dei premi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della tempestività degli interventi riguardanti l'erogazione dei premi alla nascita per le vitelle destinate alla rimonta, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti alle associazioni provinciali degli allevatori, le quali dovranno produrre trimestralmente la documentazione delle spese sostenute.

In relazione alle finalità di cui al presente articolo, le associazioni provinciali degli allevatori adegueranno i loro statuti, in particolare per quanto riguarda il sistema elettorale con l'adozione del voto singolo e per la composizione del consiglio direttivo, con l'applicazione del criterio di rappresentanze proporzionali.

In deroga al comma precedente, per consentire l'immediata attuazione degli interventi, le associazioni provinciali degli allevatori potranno espletare le incombenze ad esse affidate per un periodo massimo di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e il servizio dell'economia montana provvederanno, secondo le rispettive competenze, agli accertamenti ed ai controlli per l'applicazione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, avvalendosi, se necessario, anche del personale del Corpo forestale regionale e di guardie giurate, ai quali compete anche la vigilanza per l'applicazione della presente legge.

Ogni trimestre l'organismo cooperativo e le associazioni provinciali degli allevatori, per quanto di loro competenza, formeranno rispettivamente gli elenchi nominativi dei beneficiari distinti per categoria, ai sensi dell'art. 3, e per comune di residenza, indicando l'entità dei premi comunque concessi. Detti elenchi saranno obbligatoriamente esposti, per la durata di 15 giorni, all'albo pretorio del comune di pertinenza in cui ha sede la stalla o il centro di allevamento.

Ferme restando le disposizioni penali previste dalle leggi speciali, ai trasgressori al divieto di macellazione di vitelli, per i quali sia stato assunto l'impegno di allevamento e di ingrasso, e fatto obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Art. 11.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a province, comunità montane, comuni e loro consorzi, enti, associazioni e cooperative al fine di promuovere e potenziare l'attività didattico-divulgativa in agricoltura e diffondere sistemi razionali di coltivazione, allevamento, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, e per la gestione degli organismi associativi ad indirizzo zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale, nonchè al fine di sostenere la cooperazione agricola e di favorire la diffusione degli impianti collettivi.

Gli enti ed organismi di cui al comma precedente, per ottenere le sovvenzioni, sono tenuti a presentare all'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, insieme alla domanda, il programma ed il preventivo di spesa relativi alle iniziative ammissibili a sovvenzione.

L'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, riconosciuta l'opportunità dell'intervento diretto a favorire la realizzazione del programma presentato, su conforme deliberazione della giunta regionale, dispone la concessione della sovvenzione in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio.

I beneficiari di cui al presente articolo dovranno presentare, non oltre tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, una dettagliata relazione sulla attività svolta in riferimento al programma e al preventivo precedentemente presentati, nonchè una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla sovvenzione.

La mancata presentazione della relazione e della dichiarazione nei termini prescritti o l'irregolarità delle stesse potranno comportare anche la revoca da parte dell'amministrazione regionale della sovvenzione concessa.

Nell'art. 1, punto 2), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, è abrogato l'inciso: «a concedere sovvenzioni e sussidi a province, comuni, enti, istituti, associazioni e cooperative ed.».

Art. 12.

Le percentuali di contributo previste dal terzo comma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1967, n. 16, vanno applicate anche a favore di aziende associate qualora trattisi di allevamenti interaziendali costituiti fra coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Art. 13.

L'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana depositerà annualmente presso il consiglio regionale i dati relativi ai destinatari degli interventi sovvenzionati con la presente legge, esclusi i premi di cui all'art. 3.

Art. 14.

Per lo stanziamento previsto dal primo comma del successivo art. 20 non si applica il disposto del penultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, limitatamente a domande presentate da singoli coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 15.

In relazione al disposto di cui all'art. 2 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1974 la spesa di lire 500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il capitolo 6279 con la denominazione: «Contributo all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per le spese di costituzione di un organismo avente come fine la valorizzazione e commercializzazione del bestiame da carne vivo ed interventi connessi, la macellazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione delle carni, per l'avviamento e la gestione del medesimo, per le spese sostenute da detto organismo sia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali che nella concessione di anticipazioni ai conferenti, nonchè per la concessione da parte dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura di garanzie fidejussorie» e con lo stanziamento di lire 500 milioni.

Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'assegnazione statale a favore della Regione per gli esercizi 1973-74 sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, iscritta al cap. 416 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Tale stanziamento sarà utilizzato per non più di lire 100 milioni per gli scopi previsti dal settimo comma dell'art. 2 della presente legge e per non più di lire 300 milioni e 100 milioni rispettivamente per interventi di cui al quinto e sesto comma dello stesso art. 2.

L'onere di lire 500 milioni di cui al presente articolo fa carico al sopracitato cap. 6279.

Art. 16.

Per gli scopi previsti dall'art. 3, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 6280 con la denominazione: «Premi alla nascita per vitelli destinati all'ingrasso fino ad un peso non inferiore a quintali 5, se maschi, e a quintali 4,50 se femmine, di razza Pezzata Rossa Friulana, rispettivamente, a quintali 4 e 3,50 per le altre razze ed incroci, o destinati alla rimonta, nonchè premi di allevamento per vitelli maschi nati nelle stalle dei richiedenti o acquistati, che rientrino nei predetti limiti di peso e premi di allevamento per manze gravide» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 1 miliardo, relativo all'esercizio finanziario 1974 fa carico al sopraccitato cap. 6280, mentre quello di pari importo autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 17.

Per gli interventi previsti dall'art. 11 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 6281 con la denominazione: «Sovvenzioni a province, comunità montane, comuni e loro consorzi, enti, associazioni e cooperative per promuovere e potenziare l'attività didattico-divulgativa in agricoltura, per la diffusione dei sistemi razionali di coltivazione, allevamento, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, per la gestione degli organismi associativi ad indirizzo zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale, nonchè per il sostegno della cooperazione agricola e per favorire la diffusione degli impianti collettivi» e con lo stanziamento di lire 600 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede per lire 400 milioni mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974:

lire 30 milioni dal capitolo 6255;
lire 270 milioni dal capitolo 6256;
lire 100 milioni dal capitolo 6264;

e per lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 600 milioni relativo all'esercizio finanziario 1974 fa carico al sopraccitato cap. 6281, mentre quello di pari importo autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

In relazione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 della presente legge il cap. 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 è soppresso.

Tale variazione viene conseguentemente apportata anche all'elenco 1 allegato al bilancio regionale del predetto esercizio, approvato con l'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.

Art. 18.

Per le finalità previste dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni.

Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 6276 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 il cui stanziamento viene elevato da lire 200 milioni a lire 400 milioni mediante utilizzo di una quota di lire 200 milioni dell'assegnazione statale a favore della Regione per gli esercizi 1973-74 sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, iscritta al cap. 416 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Art. 19.

Per i fini previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni.

Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al cap. 6260 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 il cui stanziamento viene elevato da lire 160 milioni a lire 560 milioni mediante utilizzo di una quota di lire 400 milioni dell'assegnazione statale a favore della Regione per gli esercizi 1973-74 sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, iscritta al cap. 416 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Art. 20.

Per i fini previsti dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 2 miliardi e 900 milioni.

Il predetto onere di lire 2 miliardi e 900 milioni fa carico al cap. 6261 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento di lire 600 milioni viene elevato a lire 3 miliardi e 500 milioni mediante l'utilizzo dell'importo di lire 2 miliardi e 900 milioni dell'assegnazione statale a favore della Regione per gli esercizi 1973-74 sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, iscritta al cap. 416 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Art. 21.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1974 è istituito al titolo II, categoria X, rubrica n. 1, il cap. 416 con la denominazione: «Quota parte dell'assegnazione statale a favore della Regione per gli esercizi 1973-74 del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281» e con lo stanziamento di lire 4 miliardi.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 maggio 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1974, n. 19.

Modifiche, integrazioni ed ulteriore finanziamento della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46 « Sussidi a favore dei nefropatici ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 24 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sussidi straordinari ai nefropatici, che versino in condizioni di bisogno, a titolo di concorso nelle spese relative al trattamento di emodialisi ospedaliero e domiciliare, al trasporto, alla tipizzazione, nonchè al trapianto del rene e alla successiva assistenza ».

Art. 2.

Il secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« I sussidi per la tipizzazione nonchè per il trapianto del rene saranno erogati, di norma, in via anticipata nella misura del 60 % della spesa riconosciuta ammissibile, mentre il rimanente 40 % sarà liquidato ad eseguito intervento, dietro presentazione di certificato medico attestante l'intervento stesso ».

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, come modificata dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 60 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 6, categoria IV, il cap. 1359 con la denominazione: « sussidi straordinari a favore dei nefropatici a titolo di concorso nelle spese relative al trattamento di emodialisi ospedaliero e domiciliare, al trasporto, alla tipizzazione nonchè al trapianto del rene e alla successiva assistenza » e con lo stanziamento di lire 60 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 60 milioni, autorizzata con il primo comma del presente articolo, fa carico al sopraccitato cap. 1359.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 maggio 1974

COMELLI

(5357)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741860)